



SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI
TASSE E CONTRIBUTI
A.A. 2016 / 2017

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 10.11.2016

Art. 1- SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione contribuiscono alla copertura dei costi e dei servizi universitari mediante il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi. Gli iscritti già in possesso di un diploma di specializzazione sono tenuti al pagamento dell'importo massimo di tassa e contributi (delibere CdA 19/04/2011 e 06/06/2011).

Art. 2 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 642, è assolta in modo virtuale dagli iscritti che richiedono l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni successivi al primo alle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica, sanitaria e veterinaria.

Nei restanti casi, l'interessato dovrà applicare la "marca da bollo" quando richiesta. L'importo di tasse e contributi dovuto per ciascun anno accademico è suddiviso in tre rate.

Art. 3 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE

3.1 -TASSA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

La tassa è fissata in € **489,85**.

I contributi sono fissati in € **929,20**

per un totale di € **1.419,05**.

I laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medico-chirurgica con contratto di formazione ministeriale/regionale/privato o in qualità di dipendenti del S.S.N./polizia di stato/medico militare in Servizio Permanente Effettivo, sono tenuti al pagamento della quota massima di € 1.419,05 + € 16,00 (bollo virtuale) = € **1.435,05**, così suddivisa:

I RATA € **249,31** (da versare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione ad anni successivi al primo)

II RATA € **592,87** (con scadenza indicata sul bollettino mav di pagamento)

III RATA € **592,87** (con scadenza indicata sul bollettino mav di pagamento)

Art. 4 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA (CON ACCESSO LAUREATI NON MEDICI)

4.1 TASSA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

La tassa è fissata in € **489,85**.

I contributi sono fissati in € **929,20**

per un totale di € **1.419,05**.

4.2 - QUOTA MASSIMA

La quota massima è di € 1.419,05 + € 16,00 (bollo virtuale) = € **1.435,05**, così suddivisa:

I RATA € **249,31** (da versare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione ad anni successivi al primo) (**)

II RATA € **592,87** (da versare entro la scadenza indicata sul MAV)

III RATA € **592,87** (da versare entro la scadenza indicata sul MAV)

(**) Alla quota della prima rata sarà aggiunta la tassa regionale ADISU, come previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4.3 - RIDUZIONE DELLA II E III RATA PER REDDITO

Gli specializzandi iscritti alle scuole dell'area sanitaria che dichiarano reddito familiare **dell'anno 2015** con valore **I.S.E.E.** ≤ € 14.518,38 usufruiscono di una riduzione del 25% sulla II e III rata così stabilite:

II RATA (€ 592,87 x -25%) = € **444,65** (da versare entro il 31.03 di ogni anno)

III RATA (€ 592,87 x -25%) = € **444,65** (da versare entro il 20.06 di ogni anno)

4.4 - RIDUZIONE DELLA II E III RATA PER REDDITO E MERITO

Gli specializzandi iscritti alle scuole dell'area sanitaria che dichiarano oltre al reddito familiare **dell'anno 2015** con valore **I.S.E.E.** ≤ € 14.518,38 anche il merito (***) usufruiscono di una riduzione del 50% sulla II e III rata così stabilite:

II RATA (€ 592,87 x -50%) = € **296,44** (da versare entro il 31.03 di ogni anno)

III RATA (€ 592,87 x -50%) = € **296,44** (da versare entro il 20.06 di ogni anno)

(***) Merito per gli immatricolati = voto di laurea 110/110 o 110/110 e lode. Merito per gli iscritti agli anni successivi al primo anno = voto esami profitto dell'anno precedente = 50/50 e lode.

Art. 5 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA VETERINARIA

Con delibera del 06.06.2011 il C.d.A. ha stabilito un incremento del 15% della tassa di iscrizione ad anni successivi al primo e del 9% dei contributi per le Scuole di specializzazione dell'area di veterinaria, a decorrere dall'A.A. 2011/2012.

5.1 - TASSA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

La tassa è fissata in € **1.244,32**;

I contributi sono fissati in € **2.357,34**;

per un totale di € **3.601,66**

5.2 - QUOTA MASSIMA

La quota massima è di € 3.601,66+ € 16,00 (bollo virtuale) = € **3.617,66** così suddivisa:

I RATA € **1.030,04** (da versare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione ad anni successivi al primo)

II RATA € **1.293,81** (da versare entro il 31.03 di ogni anno)

III RATA € **1.293,81** (da versare entro il 20.06 di ogni anno)

5.3 - RIDUZIONE DELLA II E III RATA PER REDDITO

Gli specializzandi iscritti alle scuole dell'area di veterinaria che dichiarano reddito familiare **dell'anno 2015** con valore **I.S.E.E.** ≤ € 14.518,38 usufruiscono di una riduzione del 25% sulla II e III rata così stabilite:

II RATA (€ 1.293,81 x -25%) = € **970,36** (da versare entro il 31.03 di ogni anno)

III RATA (€ 1.293,81 x -25%) = € **970,36** (da versare entro il 20.06 di ogni anno)

5.4 - RIDUZIONE DELLA II E III RATA PER REDDITO E MERITO

Gli specializzandi iscritti alle scuole dell'area di veterinaria che dichiarano oltre al reddito familiare **dell'anno 2015** con valore I.S.E.E. ≤ € 14.518,38 anche il merito usufruiscono di una riduzione del 50% sulla II e III rata così stabilite:

II RATA (€1.293,81 x -50%) = € **646,90** (da versare entro il 31.03 di ogni anno)

III RATA (€1.293,81 x -50%) = € **646,90** (da versare entro il 20.06 di ogni anno)

N.B. Merito per gli immatricolati = voto di laurea 110/110 o 110/110 e lode. Merito per gli iscritti agli anni successivi al primo anno = voto esami profitto dell'anno precedente = 50/50 e lode.

ART. 6 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE UMANISTICHE-GIURIDICHE

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione umanistiche-giuridiche sono tenuti al pagamento di tasse e contributi di cui alla delibera del C.di A. del 28.10.2008. Sono previste forme di esonero. E' dovuto l'importo di € 67,60 per costo diploma.

6.1 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

La quota massima è di € 2.004,85 + € 16,00 (bollo virtuale) = € **2.020,85** così suddivisa:

I RATA (da versare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione) € **1.022,97**

II RATA (da versare entro il 20 giugno di ogni anno) € **997,88** (per coloro che dichiarano valore **I.S.E.E.** superiore a € 14.518,38);

ovvero

€ **748,41** (per chi usufruisce di parziale riduzione per reddito-valore **I.S.E.E.** inferiore a € 14.518,38);

€ **499,95** (per chi usufruisce di parziale riduzione per reddito e merito: valore **I.S.E.E.** inferiore a € 14.518,38 + voto di laurea-**110 o 110 e lode** per gli iscritti al primo anno, **Giudizio "ottimo"** per gli iscritti al secondo anno).

6.2 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

La tassa è fissata in € **489,85**.

I contributi sono fissati in € **929,20**

per un totale di € **1.419,05**.

La quota massima è di € 1.419,05 + € 16,00 (bollo virtuale) = € **1.435,05**, così suddivisa:

I RATA (da versare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione) € **249,31**

II RATA (da versare entro il 31 marzo di ogni anno) € **592,87** (per coloro che dichiarano valore **I.S.E.E.** superiore a € 14.518,38)

ovvero

€ **445,41** (per chi usufruisce di parziale riduzione per reddito-valore **I.S.E.E.** inferiore a € 14.518,38)

€ **296,94** (per chi usufruisce di parziale riduzione per reddito e merito: valore **I.S.E.E.** inferiore a € 14.518,38 + voto di laurea-**110 o 110 e lode** per gli iscritti al primo anno, **50 e lode** per gli iscritti agli anni di corso successivi al primo anno).

III RATA(da versare entro il 20 giugno di ogni anno) € **592,87** (per coloro che dichiarano valore **I.S.E.E.** superiore a € 14.518,38)

ovvero

€ **445,41** (per chi usufruisce di parziale riduzione per reddito-valore **I.S.E.E.** inferiore a € 14.518,38)

€ **296,94** (per chi usufruisce di parziale riduzione per reddito e merito: valore **I.S.E.E.** inferiore a € 14.518,38 + voto di laurea-**110 o 110 e lode** per gli iscritti al primo anno, **50 e lode** per gli iscritti agli anni di corso successivi al primo anno).

ART. 7 – TFA (TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO)

All'atto dell'iscrizione, il candidato è tenuto a pagare:

- tassa d'iscrizione ai relativi corsi del TFA € **2.524,84**, comprensiva dell'imposta di bollo e del contributo di ammissione all'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

- I RATA € **1.615,84** (comprensiva di imposta di bollo di euro 16,00, versata all'atto dell'iscrizione ai corsi)
- II RATA € **909,00** (dovrà essere versata all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale)

Art. 8 – Tassa A. Di. S. U.

Gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, veterinaria e umanistiche-giuridiche sono tenuti al pagamento della tassa **A.D.I.S.U.**

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012, l'importo della tassa regionale è rideterminato in tre fasce e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli essenziali di prestazioni (LEP) del diritto allo studio:

1. Prima fascia € 120,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 23.000,00;
2. Seconda fascia € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 23.000,01 e € 46.000,00;
3. Terza fascia € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie superiore a € 46.000,00.

Sono, altresì, tenuti al pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, nella misura fissa di € 140,00.

Art. 9 - FONDO DI FUNZIONAMENTO

A ciascun iscritto alle scuole di specializzazione è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio e in ragione di una percentuale almeno pari al 30% della quota del gettito di tasse e contributi a favore del Dipartimento, un budget individuale di funzionamento per lo svolgimento delle attività di specializzazione (ricerca in Italia e all'estero, pubblicazioni, confinziamentno di progetti di ricerca, acquisto materiale informatico, etc.).

La richiesta di utilizzo delle predette risorse dovrà essere formulata da ciascun iscritto e inoltrata al coordinatore della Scuola di Specializzazione per la relativa autorizzazione.

Le somme non utilizzate nel corso dell'anno saranno riattribuite ai medesimi specializzandi per lo svolgimento delle attività nell'anno successivo e sino al conseguimento del titolo.

Art. 10 - ESONERI

ESONERI TOTALI

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi:

10.1 Gli specializzandi in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di un titolo di specializzazione (°)

10.2 Gli specializzandi iscritti alle scuole dell'area sanitaria e veterinaria vincitori o idonei A.DI.SU (°).

10.3 Gli specializzandi figli dei titolari di pensione di inabilità, con un ISEE non superiore a € 4.000.

10.4 Gli specializzandi beneficiari della Legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

10.5 Le specializzande in maternità, nell'anno accademico di nascita del figlio/a, previa presentazione di idonea certificazione.

ESONERI PARZIALI

Sono previste ulteriori forme di esonero parziale dei contributi:

10.6 Gli specializzandi portatori di handicap, con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, beneficiano di una riduzione del 50% dell'importo spettante, anche se già in possesso di un titolo di specializzazione.

Si precisa che gli specializzandi aspiranti al beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari sono tenuti alla presentazione di un'apposita domanda per il rimborso della tassa **A.D.I.S.U.** esclusivamente ai competenti Uffici dell'**A.D.I.S.U.**, entro i termini stabiliti (vedi sito www.adisupuglia.it)

10.7 Gli specializzandi con uno o più fratelli/sorelle iscritti a scuole di specializzazione presso l'Università degli Studi di Bari usufruiscono di una riduzione del 30% dei contributi universitari calcolati in base all'ISEE sino alla prima iscrizione fuori corso. Il beneficio è concesso ad uno solo degli specializzandi, in particolar modo al secondo degli iscritti, a condizione che il fratello/la sorella sia incluso nel medesimo nucleo familiare e abbia medesima residenza. Il beneficio è inoltre mantenuto negli anni successivi, anche

qualora il fratello/la sorella non sia più iscritto/a presso l'Università degli Studi di Bari, purché l'uscita sia avvenuta a seguito del conseguimento del titolo di scuola di specializzazione

10.8 Esclusivamente per gli specializzandi non di area medica, gli specializzandi lavoratori impegnati nel corso dell'anno accademico di iscrizione in attività lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con impegno di lavoro di almeno 18 ore settimanali ovvero 700 ore annue, e che presentano ISEE inferiore a € 25.000,00, usufruiscono di una riduzione del 10% dell'importo di tasse e contributi. A tal fine, gli specializzandi sono tenuti alla presentazione di regolare contratto di lavoro e Certificazione Unica (CU), ex modello CUD, relativa all'anno precedente all'iscrizione o immatricolazione. Tale documentazione deve essere consegnata presso l'Ufficio della Segreteria Amministrativa Studenti di competenza entro il termine di scadenza per l'immatricolazione e/o iscrizione.

10.9 Gli specializzandi titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria usufruiscono di una riduzione del 30% sui contributi dovuti in base all'ISEE e al merito.

Art. 11 - ULTERIORI FORME DI AGEVOLAZIONE

11.1 AGEVOLAZIONI PER SPECIALIZZANDI – ATLETI

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'eventualità dell'attribuzione di premi agli specializzandi atleti che conseguano elevati meriti sportivi in ambito nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero parziale dal pagamento di tasse e contributi.

11.2 GRANT

Gli specializzandi che hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di laurea magistrale entro la durata legale degli stessi possono beneficiare di un *GRANT* (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l'iscrizione ad un corso di studi post laurea presso l'Università degli Studi di Bari, incluse le scuole di specializzazione dell'Area Medico - Chirurgica.

Gli studenti che hanno conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il diploma ai corsi di studio di I livello (corso di laurea) entro la durata legale degli stessi possono beneficiare di un *GRANT* (riduzione dell'ammontare di tasse e contributi) per l'iscrizione a un corso di laurea magistrale o corso di studio post laurea presso l'Università degli Studi di Bari.

Il valore del *GRANT* è quantificato nella misura dell'80% dell'importo complessivo di tasse e contributi versato per l'ultimo anno (in corso) al corso di laurea o laurea magistrale.

Tale beneficio può essere concesso una sola volta, a condizione che l'iscrizione al corso di laurea magistrale o corso post laurea avvenga entro due anni accademici successivi al conseguimento del diploma di laurea o di laurea magistrale.

Il *grant* è utilizzabile solo per l'intero corso di studi e non trova applicazione per la frequenza ai singoli moduli.

Per ulteriori forme di agevolazioni compatibili con la norma vigente delle Scuole di Specializzazioni si fa riferimento al Regolamento tasse e contributi studenti a.a.2016/17.

Art. 12 – COSTO DIPLOMA

Entro i termini della presentazione della domanda di diploma di specializzazione, lo specializzando è tenuto al pagamento del costo del diploma, per un importo di € **67,60** (importo dovuto da tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione compresi coloro che usufruiscono di eventuali riduzioni).

Art.13 - TRASFERIMENTI

Gli specializzandi che presentano istanza di trasferimento presso altra sede entro i termini previsti per

l'iscrizione ad anni successivi al primo, sono tenuti al pagamento della sola tassa di trasferimento pari ad € 67,60, oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione.

Art. 14 – SPECIALIZZANDI PROVENIENTI DA ALTRE UNIVERSITÀ

Gli specializzandi provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi in essere nell'Università di Bari.

Art. 15 - RINUNCIA AGLI STUDI

Lo specializzando rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate.

Art. 16- DUPLICATO LIBRETTO E DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

La richiesta del duplicato del libretto comporta un pagamento di € 6,50.

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 67,60.

ART. 17 – PAGAMENTI RICADENTI IN GIORNO FESTIVO

I pagamenti con scadenza in un giorno festivo sono differiti, senza aggravio di penali, al giorno successivo non festivo.

ART.18—PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale modulata in relazione ai seguenti giorni di ritardo:

- € 20,00 per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza,
- € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni,
- € 80,00 per quelli oltre i 60 giorni dalla scadenza.

La penale si applica su ogni singola rata.

ART. 19 - ACCERTAMENTI

La mancata indicazione del dato della certificazione I.S.E.E. comporta l'applicazione dell'importo massimo dei contributi.

Ai fini del controllo sui dati forniti dagli studenti beneficiari dell'esonero, l'Università, l'A.DI.S.U. e gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate), e dell'INPS procedono allo scambio delle informazioni in loro possesso.

Al fine di verificare i dati della certificazione I.S.E.E., l'Università degli studi di Bari opererà, anche d'intesa con le Autorità competenti, i necessari controlli diretti ad accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte secondo i criteri predeterminati dall'Amministrazione Universitaria.

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni, anche in collaborazione con altri Enti e in particolare con l'Amministrazione Finanziaria e la Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazioni non veritiere e/o di difformità tra l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) effettivo e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato nell'autocertificazione, sarà applicata, oltre all'integrazione dei contributi derivanti dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari al 80% di questi ultimi.

Per quanto non espresamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.